



COMUNE DI SOZZAGO
"Paese sulle strade delle risaie"
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n..... in data)

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	
Art. 2 - Soggetto attivo	
Art. 3 – Presupposti della TARI	
Art. 4 – Denuncia	
Art. 5 – Soggetti passivi e soggetti responsabili	
Art. 6 – Base imponibile	
Art. 7 – Esclusioni	
Art. 8 – Computo delle superfici	
Art. 9 – Agevolazioni per avvio a recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche	
Art. 10 – Obblighi di comunicazione per l'uscita o il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	
Art. 11 – Agevolazioni per avvio a riciclo di una parte dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche	
Art. 12 – Modalità di conferimento rifiuti al di fuori del servizio pubblico	
Art. 13 – Utenze non domestiche che usufruiscono del servizio pubblico	
Art. 14– Periodi di applicazione	
Art. 15 – Determinazione del costo di gestione	
Art. 16 – Determinazione delle tariffe	
Art. 17 – Articolazione della TARI	
Art. 18 – Coefficienti e criteri di determinazione delle tariffe	
Art. 19 – Classificazione dei locali e delle aree tassabili	
Art. 20 – Occupanti utenze domestiche	
Art. 21 – Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali	
Art. 22 – Tributo provinciale	
Art. 23 – Tariffa giornaliera	
Art. 24 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	
Art. 25 – Riduzioni per particolari condizioni	
Art. 26 – Ulteriori agevolazioni	
Art. 27 – Agevolazione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata	
Art. 28 – Cumulo di riduzioni	
Art. 29– Riscossione	
Art. 30 – Importi minimi	
Art. 31 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni	
Art. 32 – Accertamento e controllo	
Art. 33 – Sanzioni	
Art. 34 – Riscossione coattiva	
Art. 35 – Rimborsi, sgravi e compensazioni	
Art. 36 – Contenzioso	
Art. 37 – Funzionario Responsabile	
Art. 38 – Tutela dei dati personali	
Art. 39 – Abrogazioni	
Art. 40 – Norme di rinvio	
Art. 41 – Norme transitorie	
Art. 42 – Entrata in vigore	

Allegato 1

Allegato 2

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, istituisce e disciplina l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, stabilendo condizioni, modalità, e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Art. 2 - Soggetto attivo

La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati alla tassa; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile.

Art. 3 – Presupposti della TARI

1. La TARI ha per oggetto il servizio relativo alla gestione, in tutte le sue varie fasi, dei rifiuti urbani; la definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i.

2. Il gettito complessivo della tassa, ai sensi della Legge 147/2013, comma 654, deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Si intendono per:

- *locali*: strutture stabilmente infisse o semplicemente posate al suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie; sono soggetti alla tassa tutti i vani principali, secondari o accessori, le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, qualunque sia la loro destinazione o uso, insistenti interamente o prevalentemente sul territorio comunale; si intendono per vani principali quelli effettivamente adibiti ad abitazione o ad attività delle utenze non domestiche, per secondari o accessori anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vani scale, ecc., per pertinenze i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, cantine, solai, autorimesse, ecc., che sono inservienti ed utilizzati dall'utenza; si considerano inoltre tassabili, con esclusione delle sole aree di cui al successivo art. 15, tutte le aree comunque utilizzate, nonché caravan o similari adibiti a stabile residenza ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni
- *aree scoperte*: sia superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi; si considerano tassabili tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi titolo adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, così come individuati dall'art.8
- *utenze domestiche*: superfici adibite a civile abitazione
- *utenze non domestiche*: altre superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali e attività produttive in genere
- *rifiuti urbani*: quelli elencati dall'articolo 183, comma 1 lettera b-ter) e dall'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- *rifiuti speciali*: quelli elencati dall'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia, informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la TARI è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
7. Il mancato o parziale utilizzo del servizio da parte dell'utenza quando questo è disponibile o la temporanea interruzione dello stesso non comportano presupposto per l'esclusione o la diminuzione del pagamento.

Art. 4 – Denuncia

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le predette variazioni.
4. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune.
5. La dichiarazione deve contenere, anche al fine di acquisire informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune:
 1. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 2. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 3. se trattasi di Ente, Istituto, Associazione, la denominazione ed il relativo scopo sociale od istituzionale, l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e/o della partita IVA, delle generalità complete del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 4. l'indicazione della superficie dei locali, delle eventuali pertinenze, delle aree e la loro destinazione d'uso nonché, per le utenze domestiche, se si tratta o meno di abitazione principale, il numero complessivo degli occupanti ed il nominativo degli stessi; in caso si tratti di locali in affitto deve essere specificato il nominativo del proprietario;
 5. il codice ATECO in caso si tratti di utenza non domestica;
 6. i dati catastali relativi a tutte le unità, la via ed il numero civico di ubicazione degli immobili e l'interno, ove esistente;
 7. la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
 8. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
 9. i dati relativi ai precedenti punti a.1 o a.2 o a.3 relativi all'occupante qualora diverso dal proprietario.
 10. Se trattasi di utenza non domestica le eventuali informazioni previste dagli articoli XX e seguenti.
6. L'acquisizione agli atti comunali di documentazione attestante un aumento della superficie tassabile è condizione sufficiente per rideterminare la superficie tassabile, anche in assenza della dichiarazione prevista ai commi 3 e seguenti; in tal caso farà fede il certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 5 – Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. L'amministratore di condominio, o il proprietario qualora unico soggetto, ed il soggetto responsabile di cui al precedente comma 3 sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, della multiproprietà o del centro commerciale integrato

Art. 6 – Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra Comuni e Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, considerando quanto dichiarato o accertato ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, ai sensi della Legge 147/2013 commi 645 e 646; relativamente alle attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% di quella catastale.
2. Una volta definite ed attivate le procedure di allineamento dei dati previste dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, la superficie assoggettabile a TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria sarà pari all'80% di quella catastale calcolata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. n. 212/2000.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
4. Per le utenze non domestiche le modalità di calcolo delle superfici come indicate nei precedenti commi si intendono integrate dalle modalità previste dagli articoli 10 e seguenti.

Art. 7 – Esclusioni

1. Si considerano non tassabili i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (non considerandosi le forniture comuni a più immobili), salvo quanto previsto dall'art.20 comma 6, ultimo periodo.
 - b) fabbricati danneggiati, non agibili o in corso di ristrutturazione, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di inizio lavori e comunque sino alla data di inizio occupazione, purché tali circostanze siano comprovate da idonea documentazione;
 - c) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, aree in abbandono di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - d) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m 1,50, in cui non sia possibile la permanenza;
 - g) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra;
 - h) aree adibite in via esclusiva al transito veicolare interno o all'accesso alla pubblica via, zone di transito e/o manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, aree adibite alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
 - j) parti comuni condominiali, ai sensi dell'art. 1117 c.c., ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge:
- a) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, ad eccezione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;
 - b) locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente;
 - c) locali ed aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione da associazioni e/o gruppi non aventi scopo di lucro;
 - d) locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli
3. Sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
4. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono); il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste.
5. L'esclusione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, sino a che persistano le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 4 del presente regolamento e l'occupazione decorrerà dal giorno in cui le condizioni sono venute meno.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse ai sensi dei commi precedenti, verrà applicata la tassazione per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 – Computo delle superfici

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.6 comma 2, in via provvisoria e per l'applicazione del criterio previsto dall'art.6 comma 1 la superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50, diversamente è arrotondata al metro quadro.
3. Le superfici delle aree scoperte operative, nell'ambito delle quali non è possibile individuare le zone di transito e manovra escluse ai sensi del precedente art. 7, sono computate al 50 %.
4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi sia produzione di rifiuto urbano.
5. Ove, nell'ambito della medesima utenza, sussistano superfici produttive di rifiuti urbani che non siano funzionalmente collegati alle attività di rifiuti speciali, ossia superfici la cui attività non costituisca un segmento produttivo delle attività che producono rifiuti speciali, le utenze dovranno comunicare le superfici tassabili, evidenziandole su apposita planimetria quotata da inviare al Comune entro il termine del 30 novembre, con valore della dichiarazione a partire dall'anno successivo, ad integrazione della denuncia di cui all'art.4.
6. Si presumono attività produttrici di rifiuti speciali quelli classificati (in base all'attività prevalente in base al codice ATECO) nelle categorie 14 e 15 di cui all'articolo 19.
7. Qualora le attività di cui al comma 6 abbiano prodotto entro il 30 novembre dell'anno precedente la comunicazione di cui al comma 5 (restano valide le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per l'anno 2021 e seguenti, salvo nuova comunicazione) individuante con

esattezza, allegando planimetria quotata indicante lay-out aziendale, le aree rientranti in categorie diverse da quella prevalente (es. uffici, mense, locali per il personale, punti vendita, ecc.), soggette a tassabilità secondo la categoria corrispondente, nonché la ripartizione fra le aree in cui si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e le altre, come definite al comma 4 , soggette a tassabilità, la superficie sarà limitata a queste ultime, non tenendosi conto di quelle in cui si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.

8. Qualora le attività di cui al comma 6 abbiano prodotto entro il 30 novembre dell'anno precedente la comunicazione di cui al comma 5 (restano valide le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per l'anno 2021 e seguenti, salvo nuova comunicazione) individuante con esattezza, allegando planimetria quotata indicante lay-out aziendale, le aree rientranti in categorie diverse da quella prevalente (es. uffici, mense, locali per il personale, punti vendita, ecc.), soggette a tassabilità secondo la categoria corrispondente, la superficie complessiva adibita a produzione di rifiuti speciali e urbani, come definita al comma 1, si considererà ai fini della tassazione nella misura del 30 %.

9. Qualora le attività di cui al comma 6 non abbiano prodotto entro il 30 novembre dell'anno precedente la comunicazione di cui al comma 5 (restano valide le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per l'anno 2021 e seguenti, salvo nuova comunicazione) individuante con esattezza, allegando planimetria quotata indicante lay-out aziendale, le aree rientranti in categorie diverse da quella prevalente (es. uffici, mense, locali per il personale, punti vendita, ecc.), soggette a tassabilità secondo la categoria corrispondente, nonché la ripartizione fra le aree in cui si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e le altre, come definite al comma 4 , soggette a tassabilità, la superficie complessiva adibita a produzione di rifiuti speciali e urbani, come definita al comma 1, si considererà ai fini della tassazione nella misura del 50 %.

10. Le attività riconducibili in base al codice ATECO prevalente ad imprese edili, fermo restando le aree rientranti in categorie diverse da quella prevalente (es. uffici, mense, locali per il personale, punti vendita, ecc.), soggette a tassabilità secondo la categoria corrispondente, la superficie dichiarata si considera, di norma, tassabile in quanto trattasi di magazzini di ricovero di beni strumentali.

11. Qualora il titolare di attività come individuate al precedente comma ritenesse che in tutta o parte della superficie dichiarata si formino in via continuativa e prevalente rifiuti speciali (ovvero rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione) detta superficie non sarà soggetta a tassazione; a tal fine il soggetto dovrà presentare, entro il 30 novembre dell'anno precedente (con validità anche per gli anni seguenti, salvo modifica) una comunicazione indicante, tra le altre, ogni utile informazione per individuare la superficie da non computare ai fini della tassabilità nonché la tipologia di rifiuto e, entro il 31 marzo successivo, una dichiarazione con allegati formulari di identificazione dei rifiuti e allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero ai fini di valutare l'effettiva produzione di rifiuti speciali (anche in considerazione della produzione Kg/mq anno, considerando il valore del Kd di categoria); qualora fosse presentata detta comunicazione, alla ditta sarà interdetto ogni accesso a punti di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti speciali prodotti dalle attività di costruzione e demolizione.

12. Resta ferma la possibilità da parte di soggetti che svolgono attività diverse da quelle indicate nel comma 6 di dichiarare, con le modalità e i termini di cui al comma 5, in quale porzione della propria attività si formano, di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, ai fini dello scomputo di dette superfici ai fini della tassabilità; in tal caso, pena decadenza del beneficio, dovranno produrre idonea documentazione (formulari), entro il 31 marzo successivo, attestante l'effettiva produzione di rifiuti speciali e il loro trattamento ai sensi di legge; per la valutazione della prevalenza, si terrà conto della produzione Kg/mq anno, considerando il valore del Kd di categoria; tale rifiuti dovranno essersi formati nelle aree di cui si richiede la detassazione e non pervenute da terzi.

13. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 9 – Agevolazioni per avvio a recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 10 – Obblighi di comunicazione per l'uscita o il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9 comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dallo stesso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso entro il 31 gennaio dell'anno in cui sarà sospeso il servizio quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. Le attrezzature restituite dovranno essere prive di qualsiasi residuo di rifiuto ed opportunamente lavate; diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
8. Entro il 30 aprile dell'anno successivo l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei

rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

9. Qualora non si verificasse la condizione di cui al comma precedente, l'utenza non domestica dovrà fornire idonea giustificazione al minor quantitativo di rifiuti avviato a recupero.

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 11 – Agevolazioni per avvio a riciclo di una parte dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. E' fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Per tutte le utenze non domestiche di cui all'Allegato L-*quinquies* Parte IV, art. 183 comma 1 lett. b-ter del d.lg. n. 152/2006, come modificato dall'art. 6, comma 5 del d.lg. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i., che dimostrino di aver effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata quantitativi di rifiuti urbani, come da allegato L-*quater* Parte IV al medesimo d.lg. n.152/2006, in percentuale superiore al 15% della produzione Kg/mq anno, considerando il valore del Kd di categoria, di cui all'Allegato 2, il tributo è ridotto, relativamente alla quota variabile, nella seguente misura percentuale:

quantitativi superiori a 15% e fino a 20 %: riduzione del 10 %;

quantitativi superiori al 20 % e fino al 40 %: riduzione del 20 %;

quantitativi superiori al 40 % e fino al 60 %: riduzione del 40 %;

quantitativi superiori al 60 % e fino all'80%: riduzione del 60 %;

quantitativi superiori all'80%: riduzione dell'80%

Rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa.

3. Si intendono avviati al riciclo i rifiuti conferiti a raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato l'avvio corretto ed effettivo al riciclo.

4. Relativamente ai rifiuti in materiale plastico (imballaggi e non) ed in materiale cellulosico (carta, cartone, poliaccoppiati), l'utenza non domestica che usufruisce dell'agevolazione di cui al presente articolo è tenuta all'avvio a recupero/riciclo attraverso operatori diversi dal servizio pubblico dell'intera frazione plastica e/o cellulosica, indipendentemente dal codice EER del rifiuto; è pertanto tenuta alla restituzione di eventuali attrezzature pubbliche in uso opportunamente lavate e prive di rifiuti (diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse) ed al rispetto di quanto al successivo articolo 12 in merito alle modalità di conferimento di tali frazioni.

5. Al fine di beneficiare della riduzione gli operatori economici devono presentare al Servizio Tributi, entro il mese di febbraio di ogni anno, termine da considerare perentorio, istanza debitamente documentata relativa al quantitativo di rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, specificando l'attività svolta.

6. Qualora l'istruttoria del Servizio Tributi abbia esito positivo, si procederà al ricalcolo dell'imposta dovuta con effetto dall'anno successivo.

Art. 12 – Modalità di conferimento rifiuti al di fuori del servizio pubblico

1. I contenitori e le attrezzature utilizzati per il conferimento ad operatori privati (sia per le utenze non domestiche che non usufruiscono del servizio pubblico, sia per quelle che richiedono l'agevolazione di cui all'art. 11) dovranno essere immediatamente distinguibili da quelli abitualmente utilizzati per il servizio pubblico di raccolta, per caratteristiche cromatiche e marchiatura.

2. E' fatto assoluto divieto alle utenze che si avvalgono delle agevolazioni di cui agli articoli precedenti di esporre nei giorni di raccolta previsti dal servizio pubblico contenitori e/o attrezzature che possano essere confuse con quelle utilizzate per il rifiuto urbano ed erroneamente raccolte o svuotate dagli operatori.

Art. 13 – Utenze non domestiche che usufruiscono del servizio pubblico

1. Qualora, a seguito di quanto previsto dal D. Lgs. 116/2020, si riscontrassero conferimenti al servizio pubblico da parte di utenze non domestiche che, per caratteristiche quantitative o qualitative, possano compromettere l'equilibrio finanziario del Comune o l'efficiente organizzazione del servizio, il Comune e il Gestore si riservano la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio sino all'individuazione di soluzioni alternative concordate con l'utenza non domestica.

2. Al verificarsi di quanto al comma precedente, dovrà essere individuata una soluzione organizzativa concordata tra Comune, Gestore e utenza, la quale preveda possibili adeguamenti, incrementi o personalizzazioni del servizio i cui costi saranno posti a carico dell'utenza interessata.

3. Salvo quanto previsto dall'art.33 relativo alle sanzioni, in caso di rilevati conferimenti al servizio pubblico da parte di utenze non domestiche che hanno richiesto ed ottenuto le agevolazioni di cui agli articoli precedenti, in merito alla rinuncia totale al servizio (Art. 9) o al parziale avvio a recupero (Art. 11), sarà erogata una sanzione a carico del conferente pari ad € 3.000,00 per ciascun passaggio di raccolta in cui tali conferimenti siano stati riscontrati.

4. In caso l'utenza non domestica utilizzi ed esponga per i conferimenti al di fuori del servizio pubblico contenitori o attrezzature che non rispettano quanto al precedente art. 12 relativamente alle caratteristiche degli stessi, sarà erogata una sanzione pari ad Euro 1.500,00 per ogni svuotamento o raccolta erroneamente indotti.

5. In caso di conferimento continuativo al servizio pubblico di rifiuti oggetto di dichiarazione di conferimento al di fuori del servizio medesimo, e ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, si provvederà al recupero del tributo non versato applicando l'ulteriore sanzione dal 100 al 200 per cento dello stesso o, se inferiore, la sanzione minima pari a 500 Euro.

Art. 14 – Periodi di applicazione

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione.

2. L'occupazione si presume iniziata alla data indicata nella denuncia di inizio occupazione e terminata alla data indicata nella denuncia di fine occupazione, fatta salva la possibilità di attribuzione d'ufficio di data anteriore o posteriore d'ufficio qualora dati o fatti riscontrabili ne attestino l'inizio antecedente o la fine successiva.

2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore, come previsto dal presente regolamento.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi; il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al precedente art. 4, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione; le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 15 – Determinazione del costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 683, il costo complessivo da coprire è determinato in funzione del Piano Finanziario redatto dal soggetto che gestisce il servizio stesso.
3. Nella determinazione dei costi di cui ai commi precedenti, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come previsto dalla Legge 147/2013, art.1 comma 654.
4. Il Piano finanziario riporta, nell'anno successivo a quello di riferimento, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo accertato, al netto del tributo provinciale:
5. Ai fini della determinazione del costo da coprire, il costo relativo al servizio di spazzamento viene considerato nella misura del 100%.

Art. 16 – Determinazione delle tariffe

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art.1 comma 683, il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La tariffa applicata alla singola utenza è individuata tenendo conto della classificazione dei locali e delle aree tassabili di cui all'articolo 19, dei criteri di determinazione di cui all'art.15, della ripartizione dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito al comma 1, ha effetto dal primo gennaio; se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato l'anno precedente.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a collaborare con il gestore del servizio e a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa, con particolare riferimento a tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra quelli da considerare all'interno del Piano Finanziario secondo il D.P.R. 158/1999.
5. Eventuali norme di legge che modifichino i termini previsti dai commi precedenti, si intendono automaticamente recepite.

Art. 17 – Articolazione della TARI

1. Ai sensi della Legge 147/2013, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta.
2. Per la definizione del modello di calcolo delle tariffe, in conformità a quanto previsto dall'art.1 comma 651, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, a ciascuna delle quali vengono imputate una quota fissa ed una quota variabile commisurate ai seguenti costi del servizio:
 - a) *quota fissa*: è determinata in base alle componenti essenziali di costo del servizio, riferite anche agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti ed al servizio di pulizia delle strade; questi costi non subiscono variazioni in relazione alla quantità di rifiuti conferita;
 - b) *quota variabile*: è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenza, nonché al costo per il loro smaltimento o recupero.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, indicati nell'apposita deliberazione riportante i criteri generali applicati per la determinazione delle tariffe.

Art. 18 – Coefficienti e criteri di determinazione delle tariffe

1. Ai sensi del comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013, ai fini delle tariffe alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti ed al costo di gestione del servizio, vengono adottati i criteri ed i principi individuati dal D.P.R. 158/1999 ed esplicitati all'allegato 1 con adozione dei coefficienti di cui all'allegato 2, modificabili annualmente dal Consiglio Comunale entro i limiti di legge.
2. Ai sensi del comma 652 dell'art.1 della Legge 147/2013, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Art. 19 – Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in sei categorie:
 - 1) utenze domestiche con nucleo familiare composto da un componente
 - 2) utenze domestiche con nucleo familiare composto da due componenti
 - 3) utenze domestiche con nucleo familiare composto da tre componenti
 - 4) utenze domestiche con nucleo familiare composto da quattro componenti
 - 5) utenze domestiche con nucleo familiare composto da cinque componenti
 - 6) utenze domestiche con nucleo familiare composto da sei o più componenti
2. L'attribuzione della categoria di appartenenza avviene d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche, secondo quanto disposto al successivo art. 17.
3. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in ventuno categorie:
 - 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - 3) Stabilimenti balneari
 - 4) Esposizioni, autosaloni, magazzini
 - 5) Alberghi con ristorante
 - 6) Alberghi senza ristorante
 - 7) Case di cura e riposo
 - 8) Uffici, agenzie, studi professionali
 - 9) Banche ed istituti di credito
 - 10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
 - 11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - 12) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - 13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 14) Attività industriali con capannoni di produzione
 - 15) Attività artigianali di produzione beni specifici
 - 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 17) Bar, caffè, pasticceria
 - 18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - 19) Plurilicenze alimentari e/o miste
 - 20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 - 21) Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo
4. La categoria di appartenenza viene attribuita e differenziata in base all'attività svolta nelle singole superfici, secondo quanto risultante dalla denuncia originaria o di variazione, salvo la possibilità del Comune di accertarne la veridicità; in caso di oggettiva impossibilità di ripartire la superficie fra attività con codici ATECO diversi, la superficie verrà assegnata pro quota in parti uguali fra le attività presenti.

Art. 20 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel Comune, il numero degli occupanti si presume quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune; devono comunque essere dichiarate e conteggiate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (conviventi, familiari, badanti, ecc.), o persone legate da vincoli affettivi (coniugi non legalmente separati o divorziati, figli minori, ecc.). Il mantenimento della residenza in un alloggio è condizione sufficiente per la tassabilità dell'alloggio, salvo dimostrazione contraria a carico del soggetto passivo e di quanto previsto dal successivo comma 6.
2. Il numero di occupanti per le utenze domestiche di cui al comma precedente è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente all'emissione dell'avviso; per le nuove utenze è quello risultante ad inizio occupazione.

3. Per quanto concerne i box, le rimesse, ecc. in uso del contribuente situati in luogo diverso rispetto all'abitazione, al fine del conteggio della tassa, si considera lo stesso numero di occupanti riferito all'immobile principale del contribuente.

6. Nel caso in cui due o più nuclei familiari occupino congiuntamente unità immobiliari, al fine del conteggio della TARI la superficie verrà ripartita fra i nuclei presenti in proporzione alla rispettiva composizione numerica, fatta salva la possibilità, accertabile, di indicazioni specifiche, in sede di denuncia di inizio o variazione di occupazione, da parte dei contribuenti relativamente alla ripartizione della superficie; qualora presso un alloggio risultino residenti anagraficamente due o più nuclei familiari, ma di fatto l'occupazione è di solo un nucleo familiare, ad esso verrà attribuita la tassazione in via esclusiva e complessiva relativa all'immobile, in quanto unico disponente l'alloggio e intestatario di utenze. Qualora il nucleo familiare del proprietario (o di titolare di altro diritto reale) risultasse l'unico residente presso un alloggio, il mantenimento della residenza è condizione sufficiente alla tassabilità dell'alloggio, in deroga a quanto previsto dall'art.7 comma 1 lettera a).

7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini iscritti AIRE, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti e si assume come numero di occupanti due, salvo ne sia accertato un numero maggiore; qualora non sia possibile individuare il nucleo familiare occupante, la tassa sarà a carico del proprietario, il quale avrà facoltà di comunicare i recapiti dell'occupante onde ottenere l'intestazione a quest'ultimo del tributo.

8. Nel caso di alloggi a disposizione, i cui proprietari siano residenti in altro alloggio, il numero di occupanti è forfettariamente determinato in una unità, senza applicazione della riduzione di cui all'art.25.

9. Per ogni altra casistica riferita alle utenze domestiche per le quali non esistono elementi oggettivi per attribuire il numero di componenti, al fine del calcolo della tariffa si attribuiscono forfettariamente due unità.

10. Per tutto quanto ai commi precedenti le variazioni avvenute in corso d'anno avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 21 – Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 22 – Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Questo è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

2. Detto tributo è riscosso con le modalità previste dalla legge. Se riscosso dal Comune, il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 23 – Tariffa giornaliera

1. Ai sensi della Legge 147/2013, commi 662 - 665, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce l'applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadro di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

3. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art. 19, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine qualitativa e quantitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

4. Alla tassa giornaliera si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa.

6. In caso di occupazione di fatto, gli importi che non risultino versati all'atto dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- le occupazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
- le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia;

Art. 24 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa, nella sua quota fissa e variabile, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40%, della tariffa nella sua quota fissa e variabile; si intendono ubicati in zone non servite gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta è superiore a 500 metri lineari (calcolati a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi eventuali vie di accesso private agli insediamenti).

Art. 25 – Riduzioni per particolari condizioni

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, la quota variabile della tassa è ridotta del 20% per le abitazioni con unico occupante come determinato ai sensi dell'art.20.

2. Tale riduzione non si applica relativamente agli alloggi per i quali l'attribuzione alla categoria di utenze domestiche con nucleo familiare di un unico occupante avviene forfettariamente ai sensi del precedente art. 20 comma 8.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Art. 26 – Ulteriori agevolazioni

1. Potranno essere definite in sede di approvazione della tariffa ulteriori riduzioni ed esenzioni.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI per l'esercizio di competenza.
3. Eventuali agevolazioni o riduzioni disposte a seguito di emergenze sanitarie o altre nazionali possono essere disposte prescindendo dalle limitazioni previste dagli articoli 24 e seguenti e saranno determinate secondo quanto indicato nel provvedimento di istituzione, che potrà essere assunto anche dall'organo esecutivo, stante l'emergenza che li ha determinate; il finanziamento di dette riduzioni avverrà secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge.

Art. 27 – Agevolazione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi dell'art.1, comma 658 della Legge 147/2013.
2. La riduzione è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a dette utenze, di un importo pari al 10% dei ricavi previsti nel piano finanziario, derivanti dalla cessione a recupero dei materiali differenziati, subordinatamente al verificarsi di un incremento di almeno 2 punti percentuali nell'indice di raccolta differenziata fra il penultimo anno e il precedente.

Art. 28 – Cumulo di riduzioni

1. Le riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 sono tra loro cumulabili sino ad un massimo del 20 % sia nella componente di quota fissa che variabile.

Art. 29 – Riscossione

1. Il versamento della TARI può essere effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari, ovvero secondo attraverso il sistema pagoPA realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge.
2. L'avviso di pagamento dovrà essere precompilato da parte degli uffici comunali.
Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate, scadenti il 16 giugno (solo per gli anni 2020 e 2021 la scadenza è fissata al 16 settembre) e il 16 dicembre di ogni anno; la prima rata sarà pari al 50% di quanto dovuto per l'anno precedente (fatte salve le modifiche soggettive, a titolo esemplificativo il numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche, la categoria di appartenenza delle utenze non domestiche) o la superficie tassabile; la seconda rata sarà pari al conguaglio fra quanto dovuto per l'anno in corso e l'importo della prima rata; se già comunicato l'importo di entrambe le rate, il contribuente potrà pagarle entro il 16 giugno; in presenza di esigenze eccezionali, la Giunta Comunale ha facoltà, con proprio motivato provvedimento, di modificare il numero e le scadenze delle rate relativamente all'anno di adozione del provvedimento.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno dell'imposta, potranno essere conteggiate nell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 30 – Importi minimi

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 12,00 (dodici) per anno.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superi per ciascun credito l'importo di € 30,00 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale importo minimo non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 31 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Su richiesta dell'interessato ed anche in considerazione della situazione economico-familiare del soggetto, il Responsabile del Tributo potrà concordare dilazioni di pagamento e/o piani di rateizzazione su ciascuna delle rate.
2. Sulle somme oggetto di accertamento o riscossione coattiva il Responsabile del Tributo potrà concedere rateizzazioni, su richiesta dell'interessato, anche in considerazione della situazione economico-familiare del soggetto.

Art. 32 – Accertamento e controllo

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 4, e le attività di controllo per la corretta applicazione dell'imposta. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili all'imposta, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici, previa stipula di apposite convenzioni.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
 2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a comunicare all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente i dati relativi a:
 - le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, comprensivo dell'imposta o del maggiore importo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile.
 5. L'attività di accertamento e successiva riscossione dell'imposta possono essere affidate nel rispetto della normativa di legge.
 6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 33 – Sanzioni

1. Fermo quanto previsto dall'art. 13 relativamente alle utenze non domestiche che usufruiscono del servizio pubblico, ai sensi dell'art.1 commi 695 – 702, della Legge 147/2013 si applicano le seguenti sanzioni:
 - in caso di omesso o insufficiente versamento dell'importo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997; se il versamento è tardivamente eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione amministrativa pari al 2 % per ogni giorno di ritardo (previsione introdotta dall'art. 23, comma 31, D.L. n. 98/2011);

- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200% dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)
 - in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)
 - in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.5, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
2. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento di quanto dovuto, della sanzione e degli interessi.
3. Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale; sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34 – Riscossione coattiva

In mancanza di adempimento dell'avviso di cui all'art. 30, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 35 – Rimborsi, sgravi e compensazioni

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza, opportunamente provati e documentati, il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con quanto dovuto per gli anni successivi.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale vigente calcolati secondo quanto previsto dall'art. 33.

Art. 36 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso di pagamento e accertamento dell'imposta o di una delle sue componenti, l'avviso di mora nonché avverso gli atti indicati all'art. 20 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato D.Lgs. 546/1992 ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

Art. 37 – Funzionario Responsabile

Funzionario responsabile designato è il Responsabile del Servizio Tributi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta; ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, nonché i poteri di rappresentanza dell'ente in caso di accertamenti. Al Funzionario responsabile compete la ripartizione nelle rate previste e la scelta della modalità di pagamento in caso di precompilazione da parte del Comune. Il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

Art. 38 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

Art. 39 – Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate, fatto salvo per i tributi dovuti per le annualità precedenti.

Art. 40 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alla Legge 147/2013, al D.P.R. 158/99 e al D.L. 201/2011.

Art. 41 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, in materia tributaria ed in materia di imposizione immobiliare.

2. I richiami e le citazioni di norme e contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 42 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATO 1

Determinazione delle tariffe ai sensi del D.P.R. 158/1999.

La tariffa è articolata in quota fissa e quota variabile:

$$T = QF + QV$$

La **quota fissa** è determinata:

a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QF_{ud} = Q_{ud} * K_a * Sup$$

dove:

Q_{ud} = quota unitaria, espressa in €/m², determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale dei locali ed aree occupati dalle stesse

K_a = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999, che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza

b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QF_{und} = Q_{und} * K_c * Sup$$

dove:

Q_{und} = quota unitaria, espressa in €/m², determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali ed aree occupati dalle stesse

K_c = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999 che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza, in cui si svolge l'attività produttiva

La **quota variabile** è determinata:

a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Q_{udv} * K_b * Cu$$

dove:

Q_{udv} = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti il nucleo familiare

K_b = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999 che tiene conto del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza

Cu = costo unitario espresso in €/Kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Cu * K_d * Sup$$

dove:

Cu = costo unitario, espresso in €/kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

K_d = coefficiente potenziale di produzione, espresso in Kg/m², di cui al D.P.R. 158/1999, che tiene conto della quantità di rifiuto prodotta in relazione alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza, in cui si svolge l'attività produttiva

ALLEGATO 2

Categorie ex D.P.R. 158/1999 e relativi coefficienti

a) utenza domestica

Occupanti	Ka	Kb
1	0,84	0,90
2	0,98	1,70
3	1,08	2,05
4	1,16	2,60
5	1,24	3,10
6+	1,30	3,60

b) utenza non domestica

Categoria	Kc	Kd
1	0,32	2,60
2	0,80	6,55
3	0,63	5,20
4	0,43	3,55
5	1,33	10,93
6	0,91	7,49
7	1,00	8,01
8	1,00	8,50
9	0,58	4,78
10	1,11	9,12
11	1,40	11,00
12	0,72	5,90
13	1,04	8,52
14	0,91	7,50
15	1,09	8,92
16	4,84	40,00
17	3,64	31,00
18	2,00	16,00
19	2,00	16,00
20	6,06	49,72
21	1,64	13,45